



Vademecum
**Accoglienza, affido, tutela:
cosa c'è da sapere**



GARANTE
**PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE FRAGILITÀ**
REGIONE LOMBARDIA



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Il fenomeno

Ogni anno moltissimi bambini e adolescenti arrivano soli in Italia cercando rifugio. A tutti loro deve essere garantito il diritto di essere protetti e tutelati.

Si tratta di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che arrivano in Italia a seguito di un viaggio molto lungo e pericoloso, con alle spalle un vissuto spesso traumatico e di sofferenza.

In quanto minorenni, ognuno di loro ha il diritto di essere affiancato da un tutore che vigili su di lui e garantisca il rispetto dei diritti che la legge gli attribuisce.

Diventa anche tu tutore volontario aiutando questi minori nel loro percorso di crescita, di educazione e di integrazione.

Vademecum

Accoglienza, affido, tutela: cosa c'è da sapere

1.

Cosa occorre fare nel caso in cui il minorenni arrivi accompagnato da un genitore o da un tutore legale?

I minorenni che arrivano nel nostro Paese accompagnati da almeno un genitore **non sono considerati minori stranieri non accompagnati**.

Pertanto, nel caso in cui il genitore esibisca un documento che attesti in maniera inequivocabile il legame giuridico di parentela, o nel caso in cui un adulto che lo accompagna possa essere considerato tutore ai sensi della legge italiana occorre solamente l'indicazione del luogo dove verranno accolti. **Non è invece necessaria alcuna segnalazione** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni né al Tribunale per i minorenni.

2.

Come può un genitore di minore straniero che all'arrivo in Italia possa essere considerato non accompagnato indicare un tutore? A chi lo segnala e con quale procedura?

Qualora siano individuati familiari - o adulti - sul territorio dello Stato italiano idonei a prendersi cura del minore

che in Italia possa essere giuridicamente considerato straniero non accompagnato, e siano stati designati tutori dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, il nominativo va segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - che provvederà ad avviare la procedura per la nomina del tutore - i Comuni e i Servizi sociali.

3.

Cosa occorre fare se il genitore non ha un documento che attesti la parentela?

Anche in questa ipotesi, il minore si considera **accompagnato**, ma sarà necessario documentare l'identità del genitore e del minore, raccogliere le dichiarazioni relative al grado di parentela e rispetto al luogo dove verranno accolti. In questo caso, è necessaria la **segnalazione** all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali.

4.

Cosa occorre fare nel caso in cui il minorenni abbia un genitore residente in Italia?

Anche in questa ipotesi, il minore si considera **accompagnato**. Nel caso in cui arrivi in Italia accompagnato da un parente, conoscente o estraneo disponibile ad accompagnarlo sino alla consegna al genitore residente, sarà necessario identificare l'accompagnatore, **documentare** l'identità del minore e **raccogliere le dichiarazioni** sull'identità del minore, dei genitori, i recapiti telefonici dei soggetti coinvolti e le informazioni sul luogo dove il minore verrà accolto. In questo caso, è necessaria la **segnalazione** all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali.

5.

Cosa accade se il parente non è disponibile ad accompagnare il minore dal genitore residente?

In questa ipotesi sarà necessario provvedere alla **collocazione protettiva** del minore fino a che il genitore residente non provveda a raggiungere e prendere in consegna il figlio. Nel caso in cui il minore abbia **almeno 16 anni**, è inoltre prevista la possibilità per il genitore residente di **autorizzare** il minore a raggiungerlo da solo sino a destinazione. Anche in questo caso, è necessaria la **segnalazione** all'Autorità

di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali.

6.

Come può un genitore di minore straniero che all'arrivo in Italia possa essere considerato non accompagnato indicare un tutore? A chi lo segnala e con quale procedura?

In questi casi, il minore è da considerarsi quale Minore straniero non accompagnato (MSNA).

Chi è il minore straniero non accompagnato (MSNA) e quali sono le sue tutele?

Il minore straniero non accompagnato è il minorenne presente nel territorio dello Stato, non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea o che sia apolide e che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato italiano, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'Ordinamento italiano. Il minore straniero non accompagnato gode di tutele specifiche quali:

- Accoglienza all'ingresso del nostro Paese;
- Divieto di respingimento alla frontiera;
- Divieto di espulsione;
- Diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari;

- Diritto a ricevere informazioni sul proprio status e diritti connessi (ad es. diritto a richiedere protezione internazionale);
- Diritto alla salute e all'istruzione;
- Diritto all'assistenza affettiva e psicologica;
- Diritto all'assistenza legale;
- Diritto di partecipare e di essere ascoltato in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano;
- Diritto alla presenza di un mediatore culturale.

Chi deve segnalare la presenza di un minore straniero non accompagnato sul territorio italiano?

La presenza di un MSNA sul territorio italiano deve essere segnalata da **chiunque** sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del minore nel nostro Paese.

A chi va rivolta la segnalazione?

Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle Autorità di polizia, ai Servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, immediatamente dopo il rintraccio e l'identificazione del minore sul territorio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha l'obbligo di segnalare la sua presenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali.

Cosa accade se il minore straniero non accompagnato viaggia con un parente o un conoscente disponibile ad accoglierlo?

In questo caso occorrerà identificare l'accompagnatore, documentare l'identità del minore e raccogliere dall'accompagnatore e dal minore le indicazioni relative all'identità del minore, dei genitori, nonché i recapiti telefonici e le circostanze della consegna del minore all'accompagnatore da parte dei genitori. Occorrerà inoltre raccogliere le informazioni relative alla presenza di parenti del minore in Italia e il luogo e la modalità di accoglienza (privati o strutture di accoglienza). Anche in questo caso, è necessaria la segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – per l'avvio della procedura per la nomina del tutore - i Comuni e i Servizi sociali.

Cosa accade se il minore straniero non accompagnato viaggia da solo o con un parente/conoscente non disponibile ad accoglierlo?

Anche in questo caso occorrerà identificare l'accompagnatore, documentare l'identità del minore e raccogliere dall'accompagnatore e dal minore le indicazioni relative all'identità del minore, dei genitori, nonché i recapiti telefonici e le circostanze della consegna del minore all'accompagnatore da parte dei genitori,

oltre all'eventuale presenza di parenti del minore sul territorio italiano. Inoltre, sarà necessario provvedere alla **collocazione protettiva del minore in idonea comunità**, con redazione di verbale di affidamento e **comunicazione al servizio sociale** territorialmente competente. Anche in questo caso, è necessaria la **segnalazione** all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la **trasmissione degli atti** alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per l'individuazione del tutore.

È possibile l'affido temporaneo del minore straniero non accompagnato?

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. La procedura di affidamento familiare del minore straniero non accompagnato, ai sensi della legge n. 184/1983 da parte dei Servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni.

Tale istituto è temporaneo, non crea alcun legame giuridico con la famiglia che dia disponibilità all'accoglienza e non va confuso con l'affidamento preadottivo.

Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Come avviene l'accoglienza di un minore straniero non accompagnato con età superiore a 14 anni?

L'accoglienza di un minore con età superiore a 14 anni avviene in due fasi: la prima, presso strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno (per un periodo non eccedente i 30 giorni); la seconda avviene nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (ex SIPROIMI/SPRAR). Nell'ipotesi di mancanza di posti presso queste strutture, l'accoglienza dei minori è temporaneamente assicurata dal Comune. In caso di arrivi massicci, se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee, ed esclusivamente per minori stranieri non accompagnati con età superiore a 14 anni.

Come avviene l'accoglienza di un minore straniero non accompagnato con età inferiore a 14 anni?

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune. In via residuale, nell'ambito del sistema SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni.

**Una nuova vita.
Per te e per lui.**



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

e-mail garante@consiglio.regione.lombardia.it

pec garante@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Via F. Filzi 22, 20124 – Milano

www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it